



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 166 del 15/11/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 2001, n. 1580

Programma regionale per la realizzazione di impianti Fotovoltaici. Approvazione del Bando di richiesta di contributi in conto capitale.

L'Assessore all'industria Commercio Artigianato, Attività Estrattive ed Energia, Avv. Retro Lospinuso, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Energia, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e del Dirigente del Settore Industria, riferisce quanto segue:

Visti:

la delibera CIPE 19 novembre 1998 recante "Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra" con la quale vengono stabiliti gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra al 2008-2012;

la legge 13 maggio 1999, n. 133 che all'art. 10 detta norme di agevolazione e di semplificazione dirette a favorire, tra l'altro, l'installazione di impianti utilizzando fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 KW, connessi alla rete di distribuzione;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 6 dicembre 2000, n. 224, concerne la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 KW situati sul territorio nazionale;

il Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 2001 con il quale è stato definito e avviato il programma "Tetti fotovoltaici", finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione e integrati e/o installati nelle strutture edilizie e relative pertinenze;

Considerato:

che il Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 2001, sopra citato, prevede l'articolazione del programma "Tetti Fotovoltaici" in due sottoprogrammi, di cui il primo, rivolto ai comuni capoluogo di provincia, province, comuni in cui insistono territori facenti parte di aree naturali protetti di valenza nazionale o regionale, università statali ed Enti pubblici di ricerca, gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente, mentre il secondo, aperto ai soggetti pubblici e privati, gestito dalle regioni e province autonome che aderiscono al programma ministeriale contribuendo con proprie risorse finanziarie;

che il ministero dell'Ambiente ha già avviato il sottoprogramma di propria competenza stabilendo i criteri generali di partecipazione all'apposito bando nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2001, n. 74;

che la Regione Puglia, in conformità all'art. 9 del decreto 16 marzo 2001, ha comunicato al Ministero dell'ambiente la propria adesione al programma ministeriale con nota dell'Ufficio Energia

dell'Assessorato I.C.A. prot. n. 126 del 27 aprile 2001;

che con decreto del Direttore Generale del servizio Inquinamento Atmosferico e Rischi Industriali del Ministero dell'Ambiente n. 292 del 28 maggio 2001, la Regione Puglia è stata ammessa al cofinanziamento statale del programma "Tetti fotovoltaici" nella misura di £. 2.841.000.000 (pari ad E 1.467.254,05);

che con legge regionale n. 14 del 31.5.2001 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e Bilancio pluriennale 2001-2001 all'art. 49 (Cofinanziamento regionale - Programma Tetti Fotovoltaici) la Regione Puglia aderisce al cofinanziamento con uno stanziamento di £. 1.000.000.000 (pari ad E 516.456,89) così come previsto dall'art. 8 del Decreto 16 marzo 2001; che le risorse finanziarie per l'attuazione del programma regionale "Tetti fotovoltaici" ammontano pertanto a £. 3.841.000.000 (pari ad E 1.983.710,94) comprensive della quota regionale e della partecipazione statale;

Ritenuto che il programma regionale di intervento, in considerazione della entità delle risorse disponibili, più che ad obiettivi immediati di natura energetica possa contribuire alla promozione della tecnologia fotovoltaica attraverso un insieme di progetti a carattere esemplare rivolti a tutti i settori pubblico, privato ed imprese;

Ritenuto altresì il programma regionale di intervento risulterà più efficace quanto più servirà a raggiungere qualcuno dei seguenti obiettivi:

- a) Creazione di una banca dati e messa in rete delle notizie relative a costi e rendimenti della tecnologia fotovoltaica, attraverso un programma operativo di monitoraggio e di check-up in grado di focalizzare gli elementi di criticità delle condizioni specifiche di applicazione e di indirizzare le azioni di miglioramento delle specifiche progettuali anche in vista di procedure di certificazione;
- b) Diffusione delle informazioni presso gli utenti finali in ordine agli standard prestazionali delle diverse tipologie progettuali;

Ritenuto opportuno provvedere all'approvazione del Bando e dei relativi allegati, per la disciplina delle procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici conformemente al sottoprogramma di competenza regionale nell'ambito del programma "Tetti fotovoltaici, del Ministero dell'Ambiente;

ADEMPIMENTI CONTABILI, DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97, art. 4 comma 4 lettera f).

L'Assessore all'industria Commercio Artigianato Attività Estrattive ed Energia, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'industria Commercio Artigianato Attività Estrattive ed Energia;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, del funzionario direttivo dell'Ufficio Energia e del Dirigente dello stesso Ufficio Energia e del Settore Industria;

A VOTI UNANIMI E PALESI ESPRESSI NEI MODI DI LEGGE

DELIBERA

approvare la relazione dell'Assessore Industria Commercio Artigianato Attività Estrattive ed Energia, riportata in narrativa e che qui si intende integralmente confermata;

di approvare il Bando ed i relativi allegati per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti fotovoltaici, parte integrante alla presente delibera;

di dare mandato all'Ufficio Energia di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente;

di demandare al dirigente dell'Ufficio Energia e del Settore Industria la relativa adozione di tutti gli atti consequenziali previsti dal Bando e dalla presente deliberazione;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet www.regione.puglia.it.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97 e pertanto è esecutivo.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

ALLEGATO
ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE
N. 1580 del 5/11/2001

Bando per la concessione di contributi in conto capitale per la attuazione del "Programma regionale di intervento per la realizzazione di impianti fotovoltaici"

Art. 1
(Finalità e disponibilità finanziarie)

1.1 Il presente bando, disciplina le procedure per la richiesta di concessione e per l'erogazione del contributo pubblico, nella misura massima del 75% del costo d'investimento ammesso - non inclusivo dell'IVA - per la realizzazione di interventi d'installazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica

di distribuzione a bassa tensione.

1.2 Il contributo pubblico è a valere sulle risorse economiche complessive pari a lire 3.756.000.000 (statali e regionali), al netto della quota riservata al monitoraggio pari a lire 85.000.000.

1.3 Le risorse economiche pari a lire 3.756.000.000 sono, relativamente ai soggetti di cui al successivo articolo 3, così ripartite:

- 1) 1.000.000.000 di lire per le domande presentate dai soggetti pubblici;
- 2) 1.378.000.000 di lire per le domande presentate dai soggetti privati;
- 3) 1.378.000.000 di lire per le domande presentate dai soggetti giuridici (imprese).

Art. 2

(Requisiti oggettivi)

2.1 Possono essere ammessi al contributo pubblico esclusivamente gli interventi d'installazione di impianti fotovoltaici, di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW collegati alla rete elettrica di distribuzione a bassa tensione, i cui moduli fotovoltaici costituiscano parte degli elementi costruttivi fissi di complessi edilizi o siano saldamente installati su complessi edilizi, ivi inclusi gli elementi di arredo urbano e le pertinenze. Sono ammissibili esclusivamente gli interventi la cui realizzazione risulti avviata successivamente alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente allegato composto di 20 pagine è parte integrante del provvedimento composto da n. 5 pagine.

La connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica di distribuzione, attraverso la rete di utente in bassa tensione, cioè la rete elettrica del complesso edilizio o dell'elemento di arredo urbano a cui si riferisce l'intervento, costituisce un ulteriore requisito obbligatorio ai fini dell'ammissione al contributo. E' altresì obbligatorio che la titolarità del contratto di fornitura di energia elettrica, che identifica in maniera univoca la rete di utente, sia in capo al soggetto richiedente.

2.2 Gli impianti fotovoltaici dovranno essere conformi alla specifica tecnica di fornitura predisposta dall'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (di seguito indicato come ENEA), di cui all'allegato A, relativa agli aspetti impiantistici e alle prestazioni di funzionamento attese.

2.4 Fermo restando quanto previsto dalla citata specifica tecnica, i moduli fotovoltaici e le relative prestazioni devono essere garantiti dal produttore per almeno 20 anni e, in particolare, il decadimento delle loro prestazioni (potenza nominale) deve risultare non superiore al 10% nell'arco di 12 anni e non superiore al 20% in 20 anni. L'intero impianto e le relative prestazioni di funzionamento devono essere garantite per almeno due anni dalla data di collegamento alla rete dell'impianto stesso.

2.5 Possono essere collegati alla rete di utente anche più impianti fotovoltaici distinti e separati, purché la somma delle potenze nominali di detti impianti sia non superiore a 20 kW.

Art. 3

(Requisiti soggettivi)

Possono presentare domanda di contributo tutti i soggetti pubblici e privati, i quali risultino proprietari o esercitino un diritto reale di godimento sul complesso edilizio cui si riferisce l'intervento, di durata non inferiore a dodici anni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 4

(Raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio)

4.1 Al fine di consentire l'attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell'iniziativa, il soggetto richiedente dovrà dichiarare di consentire il libero accesso all'impianto al personale della Regione Puglia o da essa delegato.

4.2 Sempre allo stesso fine, il soggetto richiedente dovrà impegnarsi a inviare alla Regione Puglia a mezzo raccomandata AR entro il 30 aprile di ciascun anno, e per un periodo non inferiore a dodici anni, il modulo (allegato D), compilato con i dati di funzionamento dell'impianto, allegando la copia dell'ultima bolletta di conguaglio emessa dal distributore di energia elettrica.

Art.5

(Procedure)

5.1 Nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1 del presente bando e fino ad esaurimento delle disponibilità stesse, valgono le procedure di cui ai seguenti commi.

5.2 Le domande, debitamente sottoscritte nei modi stabiliti dalle leggi vigenti e redatte sulla base del modello allegato (Allegato B), dovranno essere inviate, unitamente alla documentazione richiesta, al seguente indirizzo:

Regione Puglia
Assessorato Industria Commercio Artigianato Attività Produttive ed Energia
Ufficio Energia
via Caduti di Tutte Le Guerre, 15
70126 Bari

Le domande presentate dai soggetti privati dovranno essere in bollo, così come previsto dalla vigente disciplina dell'imposta di bollo.

Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente dal 1 dicembre 2001 al 31 dicembre 2001, esclusivamente a mezzo plico raccomandato, all'indirizzo sopra indicato. Per la data di presentazione farà fede la data e l'ora apposta dell'ufficio postale di partenza.

5.3 Le domande dovranno, tra l'altro, indicare la percentuale del contributo pubblico richiesto, espresso in cifre con due decimali e in lettere (in caso di discordanza tra il valore in cifre e quello in lettere, sarà valida l'indicazione minore). Qualora venga richiesto un contributo maggiore del 75%, di cui al punto 1 dell'articolo 1, per la domanda sarà assunto comunque il valore massimo, ammesso dai Programma "Tetti fotovoltaici".

5.4 Nel caso in cui lo stesso soggetto richiedente intenda ottenere la concessione del contributo

relativamente a più interventi distinti, è ammessa la domanda unica esclusivamente qualora gli interventi medesimi facciano tutti riferimento a uno stesso contratto di fornitura di energia elettrica, fermo restando che la somma delle potenze nominali di detti impianti sia non superiore a 20 kW.

5.5 E' fatto espresso divieto al soggetto richiedente di alienare e/o dismettere l'impianto fotovoltaico, per un periodo non inferiore a 12 (dodici) anni dal collegamento alla rete di distribuzione.

5.6 Alla domanda dovrà essere allegata, pena la non ammissione a istruttoria, la seguente documentazione:

- scheda tecnica, conforme al modello di cui all'allegato C al presente bando, relativa all'installazione dell'impianto proposto (una per ogni impianto, se del caso);
- progetto definitivo, redatto in conformità a quanto indicato dall'art. 16 comma 4, della L. 109/1994 e dal art. 25 del D.P.R. 554/1999 (inclusivo, pertanto, del computo metrico estimativo e del quadro economico), che evidenzia i criteri di progettazione adottati con particolare riferimento alla citata specifica tecnica (allegato c);
- copia della richiesta di tutte le autorizzazioni/concessioni edilizie corredata, nel caso di aree soggette a vincoli ambientali o paesaggistici, della copia dell'istanza presentata alla competente autorità per il rilascio del nulla osta ai sensi dei titoli I e II del testo unico del D.Lgs. 490/1999;
- autorizzazione, sottoscritta nelle forme di legge, dal proprietario del complesso edilizio a eseguire l'intervento, qualora diverso del soggetto richiedente;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la natura, la decorrenza e la durata del diritto reale di godimento (nel caso il soggetto richiedente sia titolare del solo diritto di godimento);
- autocertificazione relativa alla iscrizione alla camera di commercio (solo per le imprese).

5.7 La Regione Puglia si riserva di richiedere approfondimenti alla documentazione prodotta. In caso di mancato invio di quanto richiesto entro 20 (venti) giorni alla data di ricezione, il soggetto richiedente sarà considerato rinunciatario.

Art. 6

(Costi ammissibili)

6.1 Le spese ammissibili costituenti il costo d'investimento, in base al quale verrà calcolato il contributo pubblico nei limiti di cui al successivo articolo 7, sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:

- progettazione, direzione lavori, collaudo degli impianti per potenze installate superiore a 3KW e certificazioni di regolare esecuzione degli impianti per potenze fino a 3KW;
- fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione degli impianti;
- installazione e posa in opera degli impianti;
- eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione degli impianti.

I prezzi unitari delle singole voci di spesa devono essere desunti e riferiti a prezzi medi di mercato.

6.2 Ai fini dell'erogazione del contributo, le suddette spese dovranno essere documentate e dovranno riferirsi a interventi avviati successivamente dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

6.3 Per quanto attiene alle spese si precisa che non verranno riconosciute quelle relative all'acquisto di materiali usati, di consumo o parti di ricambio.

Art. 7

(Entità del contributo)

7.1 Per la realizzazione degli impianti di potenza compresa tra 1 e 5 kW il costo unitario massimo d'investimento, riconosciuto dal Programma, è fissato in lire 15,5 milioni (IVA esclusa) per kW installato; per gli impianti di potenza superiore, e comunque fino a 20 kW, detto costo massimo è quello derivante dalla seguente formula:

$$13,5 + 10/P$$

ove:

C è il costo unitario massimo, riconosciuto dal Programma, in milioni di lire/kW;

P è la potenza nominale dell'impianto, in kW (compresa tra 5 e 20 kW).

7.2 Gli interventi potranno essere finanziati con un contributo in misura massima del 75% del costo d'investimento ammesso che non potrà superare, in ogni caso, quello calcolato applicando i costi unitari massimi, riconosciuti dal Programma, di cui al precedente punto 1 dell'articolo 7.

7.3 Al soggetto richiedente che si avvale, o intende avvalersi, di altri meccanismi di incentivazione, nazionale o comunitaria, in conto capitale per la realizzazione dell'intervento, verrà concesso il solo complemento ai suddetto contributo.

Art. 8

(Esame delle domande e modalità di concessione del contributo)

8.1 L'esame delle domande sarà effettuato dall'Ufficio Energia del Settore Industria dell'Assessorato I.C.A. della Regione Puglia, che potrà avvalersi di un apposito nucleo di valutazione all'uopo istituito con determinazione dirigenziale. Gli oneri saranno a carico del 3% previsto per il monitoraggio e spese generali.

8.2 La Regione Puglia provvederà a redigere tre graduatorie distinte per soggetti pubblici, imprese e privati, ai fini della concessione del contributo, sulla base del seguente indice di merito:

$$75 * k * (C * P) / (Y * Z)$$

Avendo indicato con:

C il costo massimo stabilito al comma 1 dell'articolo 7 (in milioni di lire/kW),

P potenza nominale dell'impianto (in kW),

Y costo preventivato di spesa (in milioni di lire), desunto dal quadro economico del progetto definitivo,

Z percentuale di contributo pubblico richiesto (in percento, con due cifre decimali);

k fattore moltiplicativo pari a:

- 1,3 per interventi di integrazione nelle strutture edilizie, intendendo con integrazione i casi in cui i moduli fotovoltaici costituiscano o vadano a sostituire elementi costruttivi fissi del complesso edilizio;

- 1 in tutti gli altri casi.

L'indice di merito (X), calcolato come sopra, verrà arrotondato alla quarta cifra decimale.

Nel caso in cui due o più domande di contributo nell'ambito di una graduatoria avessero lo stesso

indice, ai fini della formazione della graduatoria varrà anche la data di spedizione delle domande stesse e, in caso di ulteriore parità, si provvederà con apposito sorteggio pubblico.

8.3 Le domande di contributo che presentino gravi carenze nella documentazione prevista dall'articolo 5 o che siano prive di dati e/o notizie necessari per l'individuazione delle condizioni di ammissibilità ai contributi verranno considerate inammissibili.

8.4 La Regione Puglia provvederà ad approvare le graduatorie, di cui al precedente punto 2 dell'articolo 8, e a concedere i contributi, nell'ordine indicato dalle stesse, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, così come ripartiti al punto 3 dell'articolo 1. All'ultima domanda relativa a ciascuna graduatoria, verrà concesso il residuo della somma stanziata, indipendentemente dall'importo concedibile alla stessa.

Le eventuali somme residue di una delle due graduatorie, per effetto della citata ripartizione delle risorse economiche, saranno utilizzate per la concessione del contributo alle domande parzialmente o non finanziate dell'altra graduatoria.

8.5 Le graduatorie così formate e i relativi importi ammessi a finanziamento verranno rese pubbliche sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet (www.regione.puglia.it) della Regione.

Art. 9

(Tempi e modalità di realizzazione degli interventi)

9.1 In caso di accoglimento della domanda, dovrà essere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'intervento entro 120 (centoventi) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. Le opere dovranno essere completate entro il termine di 240 (duecentoquaranta) giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla stessa data.

9.2 Eventuale istanza di proroga al suddetto termine di ultimazione lavori, debitamente sottoscritta e motivata, dovrà essere presentata prima della naturale scadenza di tale termine. La Regione Puglia comunicherà al soggetto richiedente l'esito della valutazione.

9.3 Il soggetto richiedente dovrà tempestivamente comunicare, a mezzo raccomandata, l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento, specificandone la data e allegando la seguente documentazione:

- copia del verbale consegna lavori o della denuncia di inizio attività;
- pianificazione sequenziale e temporale delle attività.

Art. 10

(Erogazione del contributo)

10.1 L'erogazione del contributo avverrà in due fasi. Un acconto, pari al 50% dell'ammontare del contributo pubblico concesso, sarà erogato dalla Regione Puglia ai soggetti privati a valle del ricevimento della comunicazione di avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento. Ai soggetti privati e imprese è richiesta la presentazione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa emessa a favore dell'Amministrazione regionale, di importo pari all'acconto e di durata di sei mesi oltre la data del termine assegnato per la ultimazione dell'intervento, incondizionata, irrevocabile, se non dietro autorizzazione regionale, ed escutibile a prima e semplice richiesta scritta, non oltre quindici giorni dalla

ricezione della richiesta stessa. Il saldo sarà erogato ad ultimazione dei lavori e a seguito della verifica della conformità e idoneità della documentazione a corredo dell'intervento realizzato. Ai soggetti pubblici è concesso un acconto pari al 25%. Ai soggetti pubblici è richiesto apposito provvedimento di copertura della propria quota di apporto.

10.2 Ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto richiedente dovrà comunicare alla Regione Puglia l'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'intervento, allegando la seguente documentazione:

- consuntivo analitico della spesa sostenuta;
- certificazione della spesa conforme alle vigenti leggi fiscali, con relativo elenco. In particolare, deve essere distinto l'ammontare relativo alla posa in opera da quello relativo alla fornitura, specificando, in quest'ultimo caso, il costo dei moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione. Non sono considerate valide, ai fini dell'ottenimento del contributo, le fatture che non contengono la sopraindicata distinzione;
- copia del verbale ultimazione lavori o della comunicazione di ultimazione dei lavori, certificato di regolare esecuzione dell'opera e dichiarazione che l'opera stessa è stata eseguita in conformità a quanto dichiarato nella domanda di contributo o nell'eventuale variante in corso d'opera, richiesta ed approvata secondo le modalità di cui al successivo articolo 11, sottoscritta dal direttore dei lavori o, in assenza di tale figura, da un tecnico abilitato all'esercizio della professione;
- dichiarazione di verifica tecnico-funzionale dell'impianto, prevista dalla specifica tecnica di fornitura (allegato A);
- scheda di progetto dell'impianto come costruito, prevista dalla citata specifica tecnica (allegato A);
- attestazione da parte del Distributore dell'avvenuto collegamento dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica (nel caso di attivazione del contratto di scambio previsto dalla deliberazione n. 224/2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas);
- dichiarazione di non aver usufruito o richiesto altri contributi, nazionali o comunitari, per l'intervento in corso di finanziamento, ovvero, dichiarazione che indichi la fonte di finanziamento e l'ammontare del contributo.

10.3 Nel caso in cui il beneficiario del contributo, sia esso soggetto pubblico o privato, documenti le spese sostenute in misura minore dell'importo ammesso a finanziamento e approvato dalla Regione Puglia con le modalità di cui all'articolo 8, il contributo verrà ridotto proporzionalmente. Al contrario, cioè in caso di aumento delle spese rispetto al suddetto importo, il contributo sarà comunque pari a quello previsto dalla rispettiva graduatoria.

Art. 11 (Varianti)

11.1 L'eventuale richiesta di variante in corso d'opera, debitamente sottoscritta, motivata e integrata da idonea documentazione giustificativa, dovrà essere inoltrata alla Regione Puglia mediante plico raccomandato.

Non sono ammesse varianti che prevedano una modifica della tipologia di intervento ammesso al contributo (da integrato, come definito al punto 2 dell'art. 8, a non integrato) o che comportino una riduzione sostanziale della potenza nominale (>20%). Dette varianti non dovranno comunque comportare una diminuzione dell'indice di merito, così come definito al precedente articolo 8 e in base al quale gli interventi sono stati inseriti nelle rispettive graduatorie, tranne la diminuzione conseguente ad una eventuale riduzione della potenza nominale dell'impianto entro il suddetto limite del 20%.

11.2 La suddetta variante verrà esaminata dalla Regione Puglia che provvederà a comunicare tempestivamente l'approvazione o meno della stessa.

11.3 L'approvazione della variante, comunque, non può comportare l'aumento del contributo già concesso all'intervento originariamente ammesso.

Art. 12

(Verifiche e controlli)

La Regione Puglia si riserva di accertare la regolare esecuzione delle opere, nonché la loro conformità al progetto presentato (incluse le eventuali varianti approvate), il rispetto dei tempi fissati per l'inizio dei lavori e per il completamento dell'intervento, la permanenza, entro i limiti ammessi, dei parametri di valutazione che hanno consentito l'utile collocazione in graduatoria e tutto quant'altro possa risultare necessario per procedere all'erogazione del contributo. A tal fine, potranno essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento nell'arco dei 12 anni successivi al collegamento dell'impianto alla rete di distribuzione.

Art. 13

(Decadenza e revoca del contributo)

13.1 Il mancato inizio dell'intervento entro 120 (centoventi) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di contributo, o il mancato completamento dell'intervento entro il termine di 240 (duecentoquaranta) giorni, naturali e consecutivi dalla stessa data, o entro il termine conseguente all'approvazione di una eventuale istanza di variante, comportano l'automatica decadenza dal diritto al contributo già concesso e il recupero degli importi eventualmente erogati, maggiorati degli interessi legali.

13.2 Si procede alla revoca del contributo concesso e al recupero degli importi erogati, maggiorati degli interessi legali, nei seguenti casi:

- mancato rispetto degli adempimenti di legge;
- qualora vengano riscontrati significativi scostamenti tra quanto pianificato (punto 3 dell'articolo 9 del presente bando) e quanto effettivamente svolto;
- sostanziale difformità tra progetto presentato e opera realizzata;
- utilizzo totale o parziale del contributo per finalità diverse dai motivi della concessione;
- rimozione o dismissione prima dei dodici anni dalla data di collegamento dell'impianto alla rete di distribuzione;
- mancato rispetto della specifica tecnica (allegato A) nella realizzazione dell'opera.

L'entità degli scostamenti e/o della difformità sarà valutata a giudizio insindacabile della Regione Puglia.

13.3 Si procede altresì alla revoca del contributo concesso e al recupero degli importi erogati, maggiorato degli interessi legali, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal soggetto richiedente in fase di presentazione della domanda di contributo.

Allegato A

SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA

PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA NOMINALE NON SUPERIORE A 20 kW CONNESSI ALLA RETE

SCOPO

Lo scopo della presente specifica è quello di fornire le indicazioni di massima e di normativa da rispettare per la realizzazione, nell'ambito del Programma "Tetti fotovoltaici", di impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, destinati a operare in parallelo alla rete elettrica di distribuzione e connessi alla rete di utente, a valle del dispositivo generale. Il presente documento, pertanto, non è esaustivo ai fini di un eventuale affidamento delle opere di fornitura, installazione e collegamento alla rete degli impianti in oggetto.

1. DEFINIZIONI

- a) un impianto fotovoltaico è un sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della luce, cioè della radiazione solare, in elettricità (effetto fotovoltaico); esso è costituito dal generatore fotovoltaico e dal gruppo di conversione;
- b) il generatore fotovoltaico dell'impianto è l'insieme dei moduli fotovoltaici, collegati in serie/parallelo per ottenere la tensione/corrente desiderata;
- c) la potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) del generatore fotovoltaico è la potenza determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco o di targa) di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico, misurate nelle condizioni standard di riferimento;
- d) il gruppo di conversione è l'apparecchiatura elettronica che converte la corrente continua (fornita da generatore fotovoltaico) in corrente alternata per la connessione alla rete;
- e) il distributore è il soggetto che presta il servizio di distribuzione e vendita dell'energia elettrica agli utenti;
- f) l'utente è la persona fisica o giuridica titolare di un contratto di fornitura dell'energia elettrica.

2. NORMATIVA E LEGGI DI RIFERIMENTO

La normativa e le leggi di riferimento da rispettare per la progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici sono:

- norme CEI/IEC per la parte elettrica convenzionale;
- norme CEI/IEC e/o JRC/ESTI per i moduli fotovoltaici;
- conformità al marchio CE per i moduli fotovoltaici e il gruppo di conversione;
- UNI 10349 per il dimensionamento del generatore fotovoltaico;
- UNI/ISO per le strutture meccaniche di supporto e di ancoraggio dei moduli fotovoltaici.

Si richiamano, in particolare, le norme EN 60439-1 e IEC 439 per i quadri elettrici, le norme CEI 110-31 e le CEI 110-28 per il contenuto di armoniche e i disturbi indotti sulla rete dal gruppo di conversione, le norme CEI 110-1, le CEI 110-6 e le CEI 110-8 per la compatibilità elettromagnetica (EMC) e la limitazione delle emissioni in RF.

Circa la sicurezza e la prevenzione degli infortuni, si ricorda:

- il D.P.R. 547/1955 e il D. Lgs. 626/1994 e successive modificazioni, per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- la legge 46/1990 e D.P.R. 447/1991 (regolamento di attuazione della legge 46/1990) e successive modificazioni, per la sicurezza elettrica.

Per quanto riguarda il collegamento alla rete e l'esercizio dell'impianto, le scelte progettuali devono essere conformi alle seguenti normative e leggi:

- norma CEI 11 -20 per il collegamento alla rete pubblica;
- norme CEI EN 61724 per la misura e acquisizione dati;
- legge 133/1999, articolo 10, comma 7, per gli aspetti fiscali.

Qualora si voglia adottare il regime di scambio dell'energia elettrica, si applica la Deliberazione n. 224/2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 6 dicembre 2000: "Disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW".

I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi. Ulteriori disposizioni di legge, norme e deliberazioni in materia, purché vigenti al momento della pubblicazione della presente specifica, anche se non espressamente richiamate, si considerano applicabili.

3. DIMENSIONAMENTO, PRESTAZIONI E GARANZIE

La potenza nominale dell'impianto fotovoltaico deve essere tale che la quantità di energia elettrica da esso producibile su base annua (in corrente alternata) sia inferiore a quella fornita dal Distributore all'utente (mediante il contratto di fornitura di energia elettrica), calcolata sulla media degli ultimi 3 anni. La quantità di energia elettrica producibile deve essere calcolata, comunque, sulla base dei dati radiometrici di cui alla citata norma UNI 10349 e assumendo come efficienza operativa media annuale dell'impianto il 75% dell'efficienza nominale del generatore fotovoltaico. L'efficienza nominale del generatore fotovoltaico è numericamente data, in pratica, dal rapporto tra la potenza nominale del generatore stesso (espressa in kW) e la relativa superficie (espressa in M2 e intesa come somma della superficie dei moduli).

Qualora le condizioni impiantistiche e di uso dell'impianto fotovoltaico siano tali che possa essere trasferita in rete una potenza maggiore di quella impegnata dal contratto di fornitura, sarà necessario adeguare la suddetta potenza impegnata.

Inoltre, l'impianto deve essere progettato per avere:

- una potenza lato corrente continua superiore all'85% della potenza nominale del generatore fotovoltaico, riferita alle particolari condizioni di irraggiamento;
- una potenza attiva, lato corrente alternata, superiore al 90% della potenza lato corrente continua (efficienza del gruppo di conversione);

e, pertanto, una potenza attiva, lato corrente alternata, superiore al 75% della potenza nominale dell'impianto fotovoltaico, riferita alle particolari condizioni di irraggiamento.

L'intero impianto e le relative prestazioni di funzionamento devono godere di una garanzia non inferiore a due anni a far data dal collegamento alla rete dell'impianto stesso, mentre i moduli fotovoltaici devono godere di una garanzia sul decadimento delle prestazioni, che deve risultare non superiore al 10% nell'arco di almeno 20 anni.

4. CARATTERISTICHE DI MASSIMA DELL'IMPIANTO

Il generatore fotovoltaico deve essere ottenuto collegando in parallelo un numero opportuno di stringhe. Ciascuna stringa, sezionabile e provvista di diodo di blocco, deve essere costituita dalla sede di singoli moduli fotovoltaici. Ciascun modulo deve essere provvisto di diodi di by-pass. Il parallelo delle stringhe deve essere provvisto di protezioni contro le sovratensioni e di idoneo sezionatore per il collegamento al gruppo di conversione. Particolare attenzione deve essere posta nella progettazione e realizzazione del quadro elettrico contenente i suddetti componenti: oltre a essere conforme alle norme vigenti, esso deve possedere un grado di protezione adeguato alle caratteristiche ambientali del suo sito d'installazione.

Il generatore fotovoltaico dovrebbe, preferibilmente, essere gestito come sistema IT, ovvero con nessun polo connesso a terra.

Il gruppo di conversione deve essere idoneo al trasferimento della potenza dal generatore fotovoltaico alla rete, in conformità ai requisiti normativi tecnici e di sicurezza applicabili. I valori della tensione e della corrente di ingresso del gruppo di conversione devono essere compatibili con quelli del generatore fotovoltaico, mentre i valori della tensione e della frequenza in uscita devono essere compatibili con quelli della rete alla quale viene connesso l'impianto. Il gruppo di conversione dovrebbe, preferibilmente, essere basato su inverter a commutazione forzata, con tecnica PWM, deve essere privo di clock e/o riferimenti interni, e deve essere in grado di operare in modo completamente automatico e di inseguire il punto di massima potenza (MPPT) del generatore fotovoltaico.

Soluzioni tecniche diverse da quelle suggerite (sia per la gestione del generatore fotovoltaico che per il gruppo di conversione) sono adottabili, purché nel rispetto delle norme vigenti.

Il dispositivo di interfaccia, sul quale agiscono le protezioni, così come previste dalla citata norma CEI 11-20, sarà di norma integrato nel gruppo di conversione. Dette protezioni, comunque, devono essere corredate di una certificazione di tipo, emessa da un organismo accreditato.

Il collegamento del gruppo di conversione alla rete elettrica deve essere effettuato a valle del dispositivo generale della rete di utente.

L'impianto, inoltre, deve essere dotato di una apparecchiatura che visualizzi (preferibilmente mediante un dispositivo elettromeccanico) la quantità di energia prodotta (cumulata) dall'impianto e le rispettive ore di funzionamento.

Ai fini della sicurezza, se la rete di utente o parte di essa viene ritenuta non idonea a sopportare la maggiore intensità di corrente disponibile (dovuta al contributo dell'impianto fotovoltaico), la rete stessa o la sua parte dovrà essere opportunamente protetta.

In figura 1 è riportato lo schema di collegamento dell'impianto alla rete elettrica di distribuzione, nel caso tipico di applicazione del regime di scambio sul posto dell'energia elettrica.

5. VERIFICA TECNICO-FUNZIONALE

La verifica tecnico-funzionale dell'impianto consiste nel verificare:

- la continuità elettrica e le connessioni tra moduli;
- la messa a terra di masse e scaricatori;
- l'isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;
- il corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata e nelle varie modalità previste dal gruppo di conversione (accensione, spegnimento, mancanza rete, ecc.);
- la condizione: $P_{cc} > 0,85 * P_{nom} * I / ISTC$, ove:

P_{cc} è la potenza (in kW) misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del 2%;

P_{nom} è la potenza nominale (in kW) del generatore fotovoltaico;

I è l'irraggiamento (in W/m^2) misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del 3%;

ISTC, pari a $1000 W/m^2$, è l'irraggiamento in condizioni standard;

- la condizione: $P_{ca} > 0,9 * P_{cc}$, ove: P_{ca} è la potenza attiva (in kW) misurata all'uscita del gruppo di conversione, con precisione migliore del 2%;

- la condizione: $P_{ca} > 0,75 * P_{nom} * I / ISTC$.

Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate, a lavori ultimati, dall'installatore dell'impianto, che dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi in materia e dovrà emettere una dichiarazione (secondo il fac-simile allegato), firmata e siglata in ogni parte, che attesti l'esito delle verifiche e la data in cui le predette sono state effettuate.

6. DOCUMENTAZIONE

Dovranno essere emessi e rilasciati dall'installatore i seguenti documenti:

- manuale di uso e manutenzione, inclusivo della pianificazione consigliata degli interventi manutentivi;
- progetto esecutivo in versione "come costruito", corredato di schede tecniche dei materiali installati;

- scheda di progetto dell'impianto come costruito (secondo il fac-simile allegato);
- dichiarazione attestante le verifiche effettuate e il relativo esito;
- dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90, articolo 1, lettera a;
- certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate;
- garanzia sull'intero impianto e sulle relative prestazioni di funzionamento.